

RELAZIONE

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale")

L'emergenza sanitaria per la pandemia Covid ha avuto conseguenze anche sulla piena operatività degli uffici elettorali dei comuni chiamati ad impegni ulteriori rispetto all'ordinario anche per la nomina, tra l'altro, delle sezioni speciali previste dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 103 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020) che ha istituito la procedura di voto domiciliare tramite il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR).

Tutto ciò ha reso impossibile il rispetto del termine perentorio di quattro mesi previsto dall'art. 13 della l.r. 74/2004 per l'invio dei rendiconti dei comuni dalla cui presentazione seguono le verifiche di ammissibilità delle spese e i conseguenti atti per il rimborso.

E' quindi necessario eliminare il carattere perentorio del termine di presentazione dei rendiconti comunali ed allungare lo stesso termine di un mese nonché prevedere che questa modifica si applichi anche alle procedure di rimborso delle ultime elezioni regionali.

Per evidente urgenza è anche necessario prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.